

STUDIO PERINETTO LORENZO

DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

CODICE FISCALE PRN LNZ 51P14 L219F - PARTITA I.V.A. 01507470019
10121 - TORINO - CORSO MATTEOTTI, 44 - TEL. 011 5623588 (3 LINEE R.A.) - FAX 011 5624225

LORENZO PERINETTO
CONSULENTE DEL LAVORO

RICCARDO PERINETTO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE DEI CONTI

ANDREA NOVALI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE DEI CONTI

GIORGIO ORECCHIA
DOTTORE COMMERCIALISTA

STEFANO CARPANE TO
ESPERTO CONTABILE
REVISORE DEI CONTI

ROBERTO LONGO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE DEI CONTI

Torino, li 16 Settembre 2011

COMUNICAZIONE URGENTE ALLA CLIENTELA

DA DOMANI 17 SETTEMBRE 2011

VARIAZIONE DELL'ALIQUTA IVA DAL 20% AL 21%.

La legge di conversione del D.L. 138/2011 approvata nella serata del 14 settembre 2011, contiene, tra le altre, la novità dell'aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21% che entrerà in vigore dal giorno 17 settembre 2011 a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento in data odierna, come comunicato nella serata di ieri dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che Vi alleghiamo.

L'aumento dell'aliquota riguarda esclusivamente le operazioni di cessione di beni mobili ed immobili e di prestazioni di servizi assoggettate ad aliquota del 20%. Rimangono quindi esclusi dall'aumento le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per i quali sono previste le aliquote agevolate, rispettivamente del 4% e del 10%.

L'aumento di un punto percentuale dell'aliquota ordinaria dal 20% al 21% comporterà quindi una serie di problematiche che con questa comunicazione auspichiamo di poter iniziare a chiarire.

Esse riguardano sia il comportamento che i contribuenti dovranno seguire per le operazioni "a cavallo" tra le due aliquote, sia per lo scorporo dell'imposta contenuta nei corrispettivi "IVA compresa" (scontrini fiscali o ricevute fiscali).

Le operazioni coinvolte.

Come già sottolineato l'innalzamento coinvolge le sole operazioni attualmente soggette ad aliquota IVA 20% (tanto prestazioni di servizi, quanto cessioni di beni) sia relativamente a beni nazionali (di fonte italiana) sia relativamente a beni provenienti dall'estero (intra ed importazioni).

Il momento di rilevanza dell'operazione.

La nuova aliquota del 21% si applicherà alle operazioni poste in essere a partire dalla mezzanotte del giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento di conversione del D.L.. Di seguito riportiamo il riepilogo del momento in cui si devono considerare effettuate le singole tipologie di operazioni (e pertanto momento dal quale scatterà l'aumento dell'IVA se successivo alla data di pubblicazione):

- **CESSIONI DI BENI MOBILI:** l'operazione si considera effettuata alla data di spedizione/consegna del bene.
- **CESSIONE DI BENI IMMOBILI:** l'operazione si considera effettuata alla data di stipula dell'atto notarile.
- **PRESTAZIONI DI SERVIZI:** l'operazione si considera effettuata all'atto del pagamento o alla data di emissione della fattura se antecedente al pagamento.

- **SOMMINISTRAZIONI (LUCE, ACQUA, GAS, TELE-RISCALDAMENTO, ECC.):** l'operazione si considera effettuata all'atto del pagamento.
- **PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE PERIODICO E CONTINUATIVO:** l'operazione si considera effettuata alla fine del mese successivo in cui la prestazione (o una sua parte) è resa.

Considerato che il provvedimento sarà pubblicato in data odierna in Gazzetta Ufficiale l'IVA al 21% sarà applicata alle cessioni di beni la cui spedizione o consegna avverrà da domani ed alle prestazioni di servizi i cui incassi avverranno da domani o comunque per le quali sarà emessa la fattura da questa data.

Casi particolari.

Fatture riepilogative di cessioni

Per le cessioni di beni ha rilevanza il momento di consegna/spedizione degli stessi anche nel caso di fatture riepilogative emesse a fine periodo. Pertanto sempre considerando la data di pubblicazione nella giornata odierna, per tutte le cessioni di beni avvenute sino ad oggi nella fattura a fine mese sarà applicata l'IVA al 20%, mentre per le cessioni di beni che verranno effettuate da domani nella fattura a fine mese sarà applicata l'IVA al 21%.

Incasso di acconti - caparre

Qualora si incassino acconti prima della consegna del bene, il pagamento dei medesimi rileva quale momento impositivo, pertanto agli acconti dovrà essere applicata l'aliquota del 20% o del 21% a seconda se gli stessi sono ricevuti prima o dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento.

Nel caso di acconto parziale pagato prima dell'entrata in vigore della norma (dunque soggetto al 20%) e saldo/consegna successivo al momento dell'entrata in vigore della norma, alla fattura di saldo dovrà essere applicata l'IVA al 21%.

Il trattamento della caparra viene attratto da quello del primo acconto successivo al ricevimento della stessa, vale a dire che si applicherà l'aliquota IVA del 20% se il primo acconto sarà pagato prima dell'entrata in vigore della norma, mentre si applicherà l'aliquota del 21% se il primo acconto sarà pagato successivamente all'entrata in vigore della norma.

Prestazioni di servizi emissione della fattura prima del pagamento

Come già enunciato, per le prestazioni di servizi il momento in cui è obbligatorio emettere fattura o ricevuta fiscale è il pagamento del corrispettivo.

Non assume quindi rilevanza la data di ultimazione della prestazione.

Tuttavia è ricorrente che prima dell'incasso della prestazione venga comunque emessa fattura, per "comunicare" al cliente l'importo da pagare. Se prima dell'incasso quindi viene emessa fattura, l'operazione si considera effettuata a quella data.

Pertanto tutte le fatture emesse dal giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, indipendentemente da quando è stata effettuata la prestazione saranno assoggettate all'aliquota del 21%.

Acquisti intracomunitari

L'innalzamento dell'aliquota è valevole anche per l'applicazione del regime "reverse charge" sugli acquisti intracomunitari.

Vi raccomandiamo inoltre di porre particolare attenzione nella preventivazione di offerte a favore di Vostri Clienti tenendo conto dell'aumento dell'aliquota IVA, soprattutto se il prezzo viene indicato IVA compresa.

La stessa valutazione dovrà essere effettuata dai soggetti che esercitano attività di commercio al minuto, i quali hanno acquistato beni con IVA al 20% e che dall'entrata in vigore della norma dovranno rivenderla con lo scorporo dell'IVA al 21%. Inoltre gli stessi esercenti dovranno contattare l'assistenza per aggiornare i propri registratori di cassa (misuratori fiscali).

Restando naturalmente a disposizione per qualsiasi chiarimento, sarà nostra premura comunicarVi tempestivamente eventuali nuove interpretazioni ed aggiornamenti della norma.

Vi auguriamo buon lavoro.

Cordialmente

Lorenzo Perinetti